

Provincia di Biella

Subingresso nella titolarità di concessione preferenziale d'acqua sotterranea estratta mediante 3 pozzi ad uso Civile in Comune di Cavaglià, assentito alla Società A2A Ambiente S.p.A. con D.D. n° 455 del 20 marzo 2024. PRAT. CAVAGLIA'16

Estratto della Determinazione Dirigenziale n. 455 del 20.03.2024

(omissis)

IL DIRIGENTE

dell'Area Tutela e Valorizzazione Ambientale

(omissis)

DETERMINA

di riconoscere, ai sensi dell'art. 31 del D.P.G.R. 29 luglio 2003 n° 10/R e ss.mm.ii, salvi i diritti di terzi e nei limiti di disponibilità dell'acqua, alla Società "A2A Ambiente S.p.A." – con sede legale in via Alessandro Lamarmora n. 230 – 25124 BRESCIA (BS) - (Cod. fiscale: 01255650168) – il subingresso nella titolarità della Concessione assentita con D.D. 17 giugno 2013 n° 1.086 a "MONTELEONE S.p.A.", trasferita in capo a "CEMENTUBI S.p.A." con D.D. 13 agosto 2015 n° 1.131, per derivare l/s massimi 80 e l/s medi 6,5 d'acqua sotterranea da acquifero superficiale, corrispondenti a un volume annuo di 205.000 metri cubi, estratti mediante n. 3 pozzi ad uso Civile, in Comune di CAVAGLIA' (BI) - Fg. n° 27 – Mapp. n° 485 - Codici R.O.C.: BI-P-0397 / BI-P-0398 / BI-P-0399 - Fascicolo provinciale: CAVAGLIA'16 – Codice Utenza Regionale: BI10450 – Scadenza: 16 giugno 2043;

di stabilire che la concessione continuerà ad essere vincolata agli obblighi e condizioni prescritti dal disciplinare n° 2.398 di Rep. - sottoscritto in data 28 novembre 2012 e approvato con la D.D. 1.131/2015 (omissis).

Il Dirigente /Responsabile

Dr. Graziano STEVANIN

Estratto Disciplinare di concessione n. 2.398 di Rep. del 28 novembre 2012

Art. 7 – CONDIZIONI CUI E' SOGGETTA LA DERIVAZIONE

La concessione è accordata a condizione che vengano osservate, sotto pena di decadenza della medesima, le seguenti prescrizioni:

- l'emungimento dell'acqua dal pozzo non dovrà interferire con altri pozzi le cui acque sono destinate al consumo umano; in caso di accertata interferenza l'Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre limitazioni temporali e/o quantitative, senza che ciò possa dare luogo corresponsione di indennizzi e fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione;
- è fatto obbligo al titolare della concessione di provvedere alla chiusura della testata dei pozzi e di mettere in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali alle falde, nonché infortuni o intrusioni casuali.

Il titolare della derivazione terrà sollevata ed indenne l'Autorità concedente da qualunque danno o molestia alle persone ed alle cose, nonché da ogni reclamo od azione che potessero essere promossi da terzi per il fatto della presente concessione.

Esso è tenuto a consentire l'accesso da parte di personale della Pubblica Amministrazione incaricato di effettuare accertamenti e/o misure e a non ostacolare l'installazione di eventuali dispositivi che l'Amministrazione ritenesse necessari al fine del monitoraggio della falda.

È tenuto inoltre a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'esecuzione di prove e di misurazioni nelle opere soggette al disciplinare e/o in punti di monitoraggio delle falde adiacenti.

La concessione è altresì accordata, sotto pena di decadenza della medesima, a condizione che si metta in atto ogni utile accorgimento al fine di evitare inquinamenti accidentali delle falde, nonché infortuni o intrusioni accidentali (omissis).

Il Responsabile del Procedimento

Istruttore Direttivo Tecnico
Geom. Lucio MENGHINI